

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROGRESSIONI TRA LE CATEGORIE

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle procedure selettive per la progressione tra le categorie, c.d. "progressioni verticali", del sistema di classificazione di cui al

C.C.N.L. Enti Locali, in attuazione dell'art. 52, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D.L. n. 80/2021, convertito con L. n. 113/2021.

Le progressioni tra categorie consentono il passaggio dalla categoria di appartenenza a quella immediatamente superiore dei dipendenti di ruolo dell'Amministrazione, in un'ottica di sviluppo professionale.

Il sistema di progressione verticale si basa su una verifica delle competenze e delle capacità ritenute necessarie per svolgere le attività di una diversa qualifica professionale, corrispondente all'inquadramento nella categoria immediatamente superiore.

Art. 2

Caratteristiche delle procedure di progressione verticale

1. È facoltà dell'Amministrazione, in attuazione della programmazione triennale del fabbisogno del personale, attivare procedure selettive per le progressioni verticali, ai sensi dell'art. 52, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 165/2001, ai sensi del quale, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinate all'accesso dall'esterno, le progressioni avvengono tramite procedura comparativa del personale di ruolo basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.

Art. 3

Requisiti per la partecipazione alle procedure per la progressione verticale

Possono partecipare alle procedure per la progressione verticale esclusivamente i dipendenti assunti a tempo indeterminato in servizio presso l'Ente al momento della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande ed inquadrati nella categoria immediatamente inferiore a quella correlata al profilo oggetto di selezione da almeno tre anni.

I partecipanti non devono avere riportato provvedimenti disciplinari nei due anni anteriori al termine di scadenza per la presentazione della domanda.

I titoli di studio e professionali per l'accesso dall'esterno richiesti per la partecipazione alle procedure di progressione verticale sono i seguenti:

- 1) licenza di scuola media inferiore, per i dipendenti inquadrati nella categoria giuridica A che vogliano partecipare alle procedure di progressione verticale per accedere alla categoria giuridica B;
- 2) diploma di scuola secondaria superiore, per i dipendenti inquadrati nella categoria giuridica B che vogliano partecipare alle procedure di progressione verticale per accedere alla categoria giuridica C;
- 3) diploma di laurea del previgente ordinamento universitario, laurea triennale, laurea specialistica o laurea magistrale, per i dipendenti inquadrati nella categoria giuridica C che vogliano partecipare

alle procedure di progressione verticale per accedere alla categoria giuridica D.

I titoli di studio devono essere attinenti al profilo oggetto di procedura comparativa, come specificamente individuati dal singolo avviso di selezione. Il possesso della laurea specialistica/magistrale assorbe il punteggio della propedeutica laurea triennale.

Per particolari profili, in relazione alla specificità delle mansioni svolte ovvero al carattere tecnico-professionale delle competenze necessarie, può essere richiesto il possesso di un determinato titolo ulteriore rispetto a quelli previsti per l'accesso dall'esterno.

Possono partecipare alle procedure per la progressione verticale i dipendenti che abbiano conseguito una valutazione positiva negli ultimi tre anni di servizio.

Art.4

Avviso di selezione

La selezione è indetta con avviso di selezione, predisposto dall'Ufficio Personale.

L'avviso di selezione è pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente almeno per 15 giorni, diffuso tra i dipendenti e comunicato alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del C.C.N.L. vigente. Esso deve indicare la categoria di accesso per la quale si concorre, i requisiti richiesti per il posto da ricoprire, il termine e le modalità per la presentazione delle domande, le modalità di svolgimento della selezione.

Art. 5

Modalità di svolgimento della selezione

Per l'accertamento dell'idoneità dei candidati alla progressione alla categoria superiore, l'avviso di indizione della procedura comparativa deve prevedere l'attribuzione di punteggi per ciascuno dei seguenti elementi di valutazione, fino al raggiungimento di un totale massimo possibile di punti 100, così suddiviso:

a) la valutazione positiva della performance conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio. Il punteggio massimo attribuibile è pari a **40 punti**.

La valutazione media così calcolata determina l'attribuzione dei seguenti punteggi:

Valutazione performance	Punteggio
Inferiore a 70	0
Fra 70 e 81	18,00
Fra 82 e 90	25,00
Fra 91 e 95	35,00
Maggiore di 95	40,00

b) anzianità di servizio nella categoria giuridica di appartenenza presso l'Ente che bandisce la progressione. Il punteggio massimo attribuibile è pari a **6 punti**, secondo i seguenti criteri:

Anzianità di servizio	Punteggio
3 anni	1,00
Fra 4 e 5 anni	2,00
Fra 6 e 7	3,00
Fra 8 e 9 anni	4,00
Fino a 10 anni	5,00
Oltre 10 anni	6,00

c) il possesso di titoli, competenze professionali e titoli di studio ulteriori, rispetto a quelli previsti per l'accesso alla categoria, attinenti al profilo oggetto di selezione. Il punteggio massimo attribuibile è pari a **20 punti**, secondo i seguenti criteri:

Titoli per posti di categoria C	Punteggio
votazione conseguita nel titolo di studio per l'accesso pari a 100/100 (ovvero 60/60)	8
votazione conseguita nel titolo di studio per l'accesso da 90 a 99 (ovvero 54 a 59)	6
votazione conseguita nel titolo di studio per l'accesso da 80 a 89 (ovvero 48 a 53)	4
votazione conseguita nel titolo di studio per l'accesso da 70 a 79 (ovvero 42 a 47)	2
votazione conseguita nel titolo di studio per l'accesso da 60 a 69 (ovvero 36 a 41)	0
Diploma di laurea breve/ laurea triennale nuovo ordinamento	2
Diploma di laurea vecchio ordinamento/laurea specialistica/ Laurea magistrale a ciclo unico nuovo ordinamento (assorbono il punteggio della laurea triennale)	5
Master universitario di I o II livello, ai sensi del DM 270/2004 o diplomi di specializzazione post laurea	1 per ciascun titolo fino ad un massimo di 4
Abilitazioni professionali che consentano l'iscrizione in Albi	2
Certificazioni informatiche/linguistiche accreditate (es. patente europea, certificazione linguistica minimo livello B2)	0,50 fino ad un massimo di 1

Titoli per posti di categoria D	Punteggio
votazione conseguita nel titolo di studio per l'accesso pari a 108/110 o 110/110 e lode	8
votazione conseguita nel titolo di studio per l'accesso da 101 a 107/110	6
votazione conseguita nel titolo di studio per l'accesso da 91/110 a 100/110	4
votazione conseguita nel titolo di studio per l'accesso da 71/110 a 90/110	2
votazione conseguita nel titolo di studio per l'accesso da 66/110 a 70/110	0
Master universitario di I o II livello, ai sensi del DM 270/2004, dottorato di ricerca o diplomi di specializzazione post laurea	1 per ciascun titolo fino ad un massimo di 4
Ulteriore laurea triennale (L), diploma universitario rispetto al titolo di accesso	2
Ulteriore laurea specialistica (LS), Diploma di Laurea vecchio ordinamento (DL), laurea magistrale (LM) a ciclo unico nuovo ordinamento ulteriore rispetto al titolo di accesso (assorbono il punteggio della laurea triennale)	5
Abilitazioni professionali che consentano l'iscrizione in Albi	2
Certificazioni informatiche/linguistiche accreditate (es. patente europea, certificazione linguistica minimo livello B2)	0,50 per ciascuna certificazione fino ad un massimo di 1

- d) il numero e la tipologia di incarichi attinenti al profilo e al posto oggetto di selezione risultanti dal curriculum. Il punteggio massimo attribuibile è pari a **12 punti**, secondo i seguenti criteri:
- per ogni incarico di specifica responsabilità svolto nell'ultimo quinquennio ex art. 70 quinquies CCNL 21.05.2018: 1 punto fino ad un massimo di 4 punti (non si attribuisce punteggio alla reiterazione dell'incarico);
 - per ogni incarico professionale ex art. 53 D. Lgs n. 165/2001 svolto nell'ultimo quinquennio (ad es. componente di commissione di concorso/ gara, incarichi di consulenza, docenza): 1 punto fino ad un massimo di 4 punti;
 - servizio prestato presso altre pubbliche amministrazioni e/o datori di lavoro privati con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato: 1 punto in ragione di anno o

frazione superiore a 6 mesi fino ad un massimo di 4;

- e) corsi di formazione/aggiornamento professionale attinenti al profilo da ricoprire, validamente conclusi con certificato di formazione del singolo intervento formativo, svolti nell'ultimo quinquennio, con attribuzione di 0,25 punti per corso, fino ad un massimo di **punti 2**;
- f) gli esiti del colloquio di approfondimento delle esperienze professionali e formative che evidenzia le capacità culturali e professionali richieste per lo svolgimento delle attività relative alla categoria superiore (attribuzione di un massimo di **20 punti**).

Art. 7

Formazione della graduatoria finale

Una Commissione – appositamente nominata dopo la data di scadenza del termine di presentazione delle domande – effettua il colloquio dei candidati, esamina i titoli ed attribuisce i relativi punteggi previsti dal presente regolamento.

Di essa fa parte di diritto, come Presidente, il Responsabile del Settore a cui compete la gestione giuridica delle Risorse Umane, il quale nomina gli altri due membri tra i Responsabili di Settore dell'Ente diversi da quelli in cui è prevista la progressione, ovvero tra dipendenti appartenenti a categoria superiore a quella del posto oggetto di selezione, che non si trovino in condizioni di incompatibilità previste dalla vigente normativa.

Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente dell'Ente.

La graduatoria finale viene approvata con determinazione dirigenziale del Responsabile di Settore a cui compete la gestione giuridica delle Risorse Umane; essa costituisce l'atto conclusivo della procedura di selezione e viene pubblicata nell'Albo Pretorio, nella sezione del sito istituzionale dedicata ai concorsi.

A parità di punteggio complessivo precede, secondo il seguente ordine, il dipendente che:
1°) ha maturato maggiore permanenza nella posizione giuridica precedente a quella di nuova acquisizione;

2°) ha ottenuto un punteggio più alto nella Performance individuale;

3°) ha la maggiore età anagrafica.

Il vincitore della selezione verrà inquadrato nella nuova categoria acquisita a seguito di progressione verticale con la decorrenza che verrà comunicata dall'Amministrazione – previa sottoscrizione del relativo contratto di lavoro nel quale sarà esonerato dal periodo di prova, ex art. 20 del CCNL 2016/2018.

Art.9 Trattamento economico

Il passaggio alla categoria immediatamente superiore comporta l'attribuzione del trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova categoria.

Nell'eventualità di pregiudizio economico in capo al lavoratore risultato vincitore della procedura comparativa sopra spiegata (esempio da C5 a D1) al lavoratore verrà corrisposta un'indennità ad personam che copra la differenza tabellare, con conseguente incidenza sul fondo risorse decentrate fino al totale azzeramento della stessa.

Art. 10

Clausola di rinvio

Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa rinvio alla vigente normativa.

